

## CRITERI PER L'AMMISSIONE E NON AMMISSIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

(dal D.lvo 62/2017)

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

## CRITERI PER L'AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione e a maggioranza,

la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

#### **CRITERI DI AMMISSIONE GIA' DELIBERATI**

*a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe (già deliberate in precedenti collegi) deliberate dal collegio dei docenti.*

#### **CRITERI DI DEROGA** (Delibera n. 04-06-23 del Collegio dei docenti 18 ottobre 2023)

- *gravi motivi di salute adeguatamente documentati;*
- *terapie e/o cure programmate;*
- *partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;*

- *assenze di massimo 30 giorni continuativi di scuola compresi il sabato e la domenica per viaggi necessari al riavvicinamento alla famiglia residente all'estero.*

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi;
- le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola;
- le assenze per gli alunni che per la prima volta arrivano in Italia.

*b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.*

## AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO:

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4,

commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO ( ANCHE IN PRESENZA DEI 3 REQUISITI SOPRA DESCRITTI)

1. Le difficoltà dell'alunno sono in misura tale e collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.
4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

